

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Unica Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Sara Fioroni, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1575/2017 promossa da:

LA FONTANA S.A.S. di ZHANG SHUHUA (già La Fontana s.a.s. di Liu Jun & C., 02125540977), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Mariotti (c.f. MRTRRT73D23F205W), elettivamente domiciliata in Firenze, viale presso lo studio del difensore;

ATTRICE

contro

VIDEO 2000 GROUP S.R.L., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, P. IVA 02157420973, rappresentata e difesa dall'avv. Camilla Gargini (c.f. GRGCLL79T50G713L), elettivamente presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore camilla.gargini@pec.avvocatipistoia.it;

CONVENUTA

Oggetto: pagamento somme; inadempimento contrattuale

CONCLUSIONI:

per parte attrice: come da foglio di pc depositato in pct in data 22.05.2020: "piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Prato (...) disattesa ogni contraria eccezione e istanza, In via principale - dichiarare che la scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 5 agosto 2010, deve essere qualificata come un contratto di deposito a titolo gratuito disciplinato dagli artt. 1766 e ss. c.c.; - condannare per l'effetto, la Video 2000 Group S.r.l., in virtù di quanto disposto dall'art. 1781 c.c., a rimborsare integralmente alla società attrice tutte le somme che quest'ultima, quale depositaria dell'apparecchio da gioco irregolare, è tenuta a versare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di PREU, di sanzioni e di interessi, come da avviso di accertamento prodotto in atti; nonché al rimborso di tutte quelle somme che, in futuro, la società attrice fosse eventualmente obbligata a versare ad altri organi della Pubblica Amministrazione, in conseguenza dell'accertata irregolarità. In via Subordinata - accertato il grave inadempimento contrattuale della Video 2000 Group S.r.l. la quale



ha installato presso i locali affittati dalla società attrice un apparecchio da gioco privo del codice identificativo e dei nulla osta richiesti dalla normativa vigente; - condannare, la Video 2000 Group S.r.l., ex art. 1218 c.c., a rimborsare integralmente alla società attrice tutte le somme che quest'ultima, quale depositaria dell'apparecchio da gioco irregolare, è tenuta a versare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di PREU, di sanzioni e di interessi come da avviso di accertamento prodotto in atti; nonché alla refusione di tutti gli importi che, in futuro, la società attrice fosse eventualmente obbligata a versare ad altri organi della Pubblica Amministrazione, in conseguenza dell'accertata irregolarità. In ogni caso, condannare la società convenuta, in conseguenza della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice da liquidarsi in via equitativa. Con condanna della società convenuta al pagamento dei compensi e delle spese di causa";

per parte convenuta: come da foglio di pe depositato in pet in data 25.05.2020: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, respinta ogni istanza, eccezione e deduzione attorea, per tutti i motivi in fatto e diritto sopra esposti: in via preliminare - accertare e dichiarare la propria incompetenza a conoscere e decidere il presente giudizio in favore della competenza dell'arbitro unico da nominarsi d'intesa tra le parti o in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Prato, in via ulteriormente preliminare - accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 28 del 2010 e s.m.i., nel merito, in via principale - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva de La Fontana s.a.s. di Liu Jun & C. e/o il difetto di legittimazione passiva di Video 2000 Group s.r.l. e, per l'effetto, respingere le domande avversarie; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o la nullità delle domande avversarie perché generiche, indeterminate e condizionate ad eventi futuri e incerti e, per l'effetto, respingere le domande avversarie; - in ogni caso, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti; nel merito, in via subordinata in caso di denegato accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie: accertare e dichiarare ex art. 1227 c.c. il concorso di colpa de La Fontana s.a.s. di Liu Jun & C. e, per l'effetto, diminuire il quantum debeatur in secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, con esclusione in ogni caso degli interessi, delle sanzioni e di ogni oltre ulteriore posta maturata e maturanda a far data dalla scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento PREU anno 2011; - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale de La Fontana s.a.s. di Liu Jun & C. e, per l'effetto, condannare la società attrice al risarcimento di tutti danni subiti da Video 2000 Group s.r.l. per danno emergente e lucro cessante, come meglio specificati al punto 7 della comparsa di costituzione e risposta e come meglio quantificati all'esito del giudizio ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa, da liquidassi in favore del procuratore antistatario che dichiara di averle anticipate ex art. 93 c.p.c.".

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato la società La Fontana s.a.s. di Liu Jun & C., oggi La Fontana di Zhang Shuhua (di seguito: "La Fontana") ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 05.08.2010 sia qualificata come contratto di deposito a titolo gratuito, con



conseguente condanna della società Video 2000 Group s.r.l. (di seguito: "Video 2000") al rimborso in proprio favore, ai sensi dell'art. 1781 c.c., di tutte le somme che l'attrice è tenuta a versare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di PREU, di sanzioni e interessi, nonché di tutte quelle somme che la società attrice dovesse essere in futuro obbligata a versare a altri organi della Pubblica Amministrazione, e, in via subordinata, l'accertamento del grave inadempimento contrattuale della convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima a rimborsarle le predette somme.

A fondamento della domanda ha allegato: che la Video 2000 è una società titolare di vari esercizi pubblici adibiti a bar e/o sale giochi e scommesse, che ha anche in gestione apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.; che con scrittura privata autenticata del 05.08.2010 la società Video 2000 Group ha concesso in affitto a La Fontana il ramo d'azienda commerciale avente a oggetto l'attività di bar, giochi autorizzati AAMS, pubblici esercizi, sala slot, sotto l'insegna "Bonus e Sala Slot", sito in Prato, via Fabio Filzi n. 116; che con scrittura privata sottoscritta a latere in pari data parte attrice ha acconsentito a mettere a disposizione della Video 2000 un locale all'interno dell'azienda affittata per l'installazione di una serie di apparecchi da intrattenimento di proprietà della stessa Video 2000; che l'impresa titolare degli apparecchi si è impegnata a fornire le macchine installate presso il pubblico esercizio già dotate dei prescritti nulla osta; che in data 18.11.2011 la Guardia di Finanza di Prato ha sottoposto a sequestro amministrativo uno degli apparecchi di intrattenimento installati dalla convenuta nei locali gestiti da parte attrice, perché sprovvisto dei prescritti titoli autorizzatori, contestando l'illecito di cui all'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S., con conseguente confisca del bene irregolare; che in data 09.09.2016 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Toscana, ha notificato alla società La Fontana l'avviso di accertamento n. 24/ID1573, con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie emesso il 02.09.2016; che l'atto stipulato dalle parti in data 05.08.2010 deve essere qualificato come un contratto di deposito a titolo gratuito, come si evince dagli art. 1 e 2 di tale scrittura, non avendo tra l'altro le parti pattuito alcun corrispettivo, con conseguente applicazione degli artt. 1766 e ss. c.c.; che in virtù dell'art. 1781 c.c. Video 2000, in qualità di depositante, è tenuta a rilevare indenne l'attrice e, quindi, a rimborsale tutte le somme pretese dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in conseguenza dell'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza di Prato; che la società La Fontana non può essere ritenuta responsabile in alcun modo dei fatti contestati; che quest'ultima non aveva alcun controllo degli apparecchi da gioco installati all'interno dei locali affittati, limitandosi alla mera custodia degli stessi ed essendo l'attività di manutenzione e di raccolta degli incassi gestita direttamente da Video 2000 tramite propri incaricati; che la convenuta si è espressamente obbligata a fornire all'attrice gli apparecchi in questione dotati del prescritto nulla osta; che Video 2000 risulta gravemente inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, oltre che responsabile delle irregolarità riscontrate, quale gestore degli apparecchi installati, anche ai sensi dell'art. 1218 c.c.; che parte convenuta, inoltre, installando un apparecchio non in regola all'interno dei locali del bar all'insaputa dell'attrice, ha altresì violato i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., creando un notevole danno economico alla società La Fontana.

Si è costituita in giudizio Video 2000 Group contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, deducendo in particolare: di aver concesso in affitto all'attrice il compendio aziendale sotto l'insegna "Bonus e Sala Slot", avente a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e



bevande, esercizio dei giochi autorizzati e sala slot, le quali venivano svolte ed esercitate dall'affittuaria in piena autonomia e responsabilità gestionale, anche per quanto riguarda il rispetto della normativa propria del settore del gioco; che contestualmente le parti hanno concluso contratto collegato per l'installazione e la gestione di apparecchi da gioco; di aver fornito alla società attrice n. 3 apparecchi da gioco (modello "Five Points", "Faraone" e Multi Gioco"), tutti regolari e muniti dei prescritti titoli autorizzatori, come riconosciuto dalla stessa attrice in sede negoziale; che tale circostanza trova conferma anche nell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza il 18.11.2011; che quest'ultima, invece, come risulta dal verbale prodotto da parte attrice, ha accertato l'irregolarità dell'apparecchio individuato al n. 4 (modello "Slot"); che tale bene non è di proprietà della Video 2000, non è mai stato fornito e installato dalla convenuta nel pubblico esercizio gestito da La Fontana, né è in alcun modo ad essa riconducibile, derivando da ciò che nessuna responsabilità per le conseguenze di natura tributaria derivanti dall'irregolare messa in funzione e utilizzo di questo apparecchio può essere addebitata a Video 2000, come si evince dalla stessa documentazione depositata da La Fontana; che in via preliminare deve essere eccepita l'incompetenza del Tribunale adito per violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 5 del contratto sottoscritto in data 05.08.2010, di cui l'accordo relativo all'installazione degli apparecchi costituisce appendice e negozio collegato, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, oltre che il difetto di legittimazione attiva e passiva delle odierne parti; che, inoltre, la domanda attorea deve essere dichiarata nulla e/o improcedibile e/o inammissibile in quanto generica, indeterminata e condizionata a eventi futuri e incerti; che nessuna responsabilità, a qualunque titolo, può essere ascritta a parte convenuta; che l'atto per cui è causa non può essere qualificato come mero contratto di deposito, avendo a oggetto l'installazione e la fornitura di macchine non solo a essere tenute in custodia presso i locali aperti al pubblico, ma anche a essere gestite per l'esercizio dell'attività di raccolta delle giocate presso il pubblico; che, comunque, le poste patrimoniali di cui si chiede la refusione non possono essere qualificate come perdite cagionate dal deposito ai sensi dell'art. 1781 c.c.; che l'apparecchio irregolare esula dal rapporto negoziale, comunque qualificato, esistente tra le parti, non essendoci stato in ogni caso alcun inadempimento o condotta scorretta o in mala fede della convenuta; che, in caso di riconoscimento della responsabilità in capo a Video 2000, la società Fontana ha tenuto un comportamento negligente che ha concorso alla causazione e/o all'aggravamento del danno, omettendo di adempiere ai suoi obblighi contrattuali di verifica, controllo ed esercizio dell'attività di raccolta delle giocate in conformità alla normativa vigente e non attivando, dinanzi agli organi accertatori e all'Amministrazione Finanziaria, alcuno degli strumenti difensivi previsti dalla legge a tutela dei propri diritti e interessi; che, in ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, deve essere accertato in via riconvenzionale l'inadempimento contrattuale della società La Fontana, con conseguente condanna al

Esperita la procedura di mediazione e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e con assunzione della prova testimoniale ammessa e, successivamente, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

risarcimento dei danni subiti da Video 2000.



- 1.1L'art. 5 del contratto di affitto di azienda stipulato dalle parti in data 05.08.2010 prevede che "Ogni e qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza e cognizione di un arbitro rituale unico che deciderà secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio e che sarà nominato d'intesa fra le parti od in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Prato".
- 1.2 La giurisprudenza di legittimità è solita affermare che "La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto cui detta clausola è annessa" (Cass. civ. n. 3795/2019; cfr. anche Cass. civ. n. 4035/2017, secondo cui "La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico". La Corte di Cassazione, inoltre, ha ritenuto che "In tema di deroga alla competenza dell'autorità giurisdizionale, la clausola compromissoria contenuto in un determinato contratto ... non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto ..., benché collegato a quello principale" (Cass. civ. n. 941/2017).
- 1.3 Ebbene, ad avviso dell'adito Tribunale, alcuna violazione della clausola compromissoria di cui al citato art. 5 è stata posta in essere da parte attrice, in quanto essa è contenuta nel contratto del 05.08.2010 con cui la Video 2000 ha concesso in affitto alla società La Fontana il ramo d'azienda avente a oggetto l'attività di bar, giochi autorizzati AAMS, pubblici esercizi e sala slot, sotto l'insegna "Bonus e Sala Slot", e non estende i suoi effetti, in virtù dei principi sopra richiamati, alla scrittura privata sottoscritta in pari data dalle stesse parti in causa, con cui parte attrice ha messo a disposizione della convenuta un locale adeguato per l'installazione di apparecchi da intrattenimento di proprietà di quest'ultima, sebbene quest'ultima sia collegata al contratto di affitto d'azienda.
- 2. L'eccezione di improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla convenuta deve ritenersi superata, a prescindere dall'inquadramento della presente controversia in una delle materie per cui è previsto l'esperimento obbligatorio della procedura di mediazione, stante l'attivazione di detta procedura nel corso del presente procedimento.
- 3. Parimenti non merita di essere accolta la contestazione svolta da Video 2000 in punto di difetto di legittimazione attiva e passiva delle odierne parti.
- 3.1 Al riguardo, occorre premettere che, dalla legittimazione attiva e passiva in senso proprio la c.d. legitimatio ad causam - che dev'essere valutata sulla base della mera prospettazione della domanda svolta dall'attore, si distingue la legittimazione attiva e passiva c.d. impropria, intesa come titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (cfr. su tale distinzione: Cass., Sez. L, Sentenza n. 17092 del 12/08/2016; v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, che, modificando il precedente e

prevalente orientamento, ha affermato che anche il difetto di legittimazione passiva impropria può essere rilevata anche d'ufficio in quanto la relativa eccezione integra una mera difesa).

- 3.2. Ciò posto, nel caso di specie, l'eccezione della società convenuta attiene proprio alla titolarità effettiva del rapporto controverso e, quindi, alla fondatezza della domanda.
- 3.3. Pertanto, non può essere dichiarato né il difetto di legittimazione attiva della società La Fontana, né il difetto di legittimazione passiva della società Video 2000, intese come legittimazione in senso proprio ad agire e a resistere in giudizio, perché, sulla base della mera prospettazione svolta dall'attrice, la Fontana e Video 2000 risultano essere rispettivamente i soggetti legittimati in qualità di attore e di destinataria della domanda.
- 4. Da ultimo, anche l'eccezione di indeterminatezza della domanda attrice deve essere rigettata, in quanto dal tenore complessivo del contenuto dell'atto di citazione è possibile desumere l'entità delle somme richieste dalla società La Fontana, fermo restando valutare la fondatezza o meno della domanda stessa.
- 5. Passando ad analizzare il merito, rileva innanzitutto il Tribunale che con scrittura privata sottoscritta in data 05.08.2010 La Fontana (cd. "l'esercizio") ha messo a disposizione di Video 2000 (cd. "l'impresa") un locale adeguato in regola con la normativa di legge, per essere adibito all'installazione di apparecchi da intrattenimento di proprietà dell'impresa, dichiarando al contempo "di avere ricevuto in consegna a titolo di deposito gli apparecchi sopra indicati e descritti di proprietà della impresa, in regolare stato di funzionamento e dotati dei prescritti nulla osta in originale, impegnandosi a prenderne cura con la responsabilità del custode, e nel pieno rispetto delle regole tecniche e della normativa di riferimento" (art. 1 scrittura privata, doc. n. 3 fascicolo attoreo). Con il medesimo atto la società convenuta ha conferito alla società attrice, che ha accettato, "il mandato senza rappresentanza per l'esercizio dell'attività di raccolta del gioco lecito degli apparecchi installati nel proprio locale" (art. 1 scrittura privata) e La Fontana ha assunto nei confronti di Video 2000 non solo l'impegno a custodire gli apparecchi vigilando per evitare danneggiamenti e furti e ad astenersi da qualsiasi attività di manutenzione, riparazione e/o di manutenzione degli apparecchi medesimi, ma anche l'impegno a "verificare il corretto funzionamento degli apparecchi e la continuità del loro collegamento telematico, impedendo immediatamente, in caso di distacco, l'utilizzo degli stessi ..., ad assicurare lo svolgimento della attività di gioco secondo le regole indicate dalla normativa di riferimento ..., impegnandosi altresì a comunicare immediatamente alla impresa ogni utile circostanza inerente al corretto svolgimento del mandato ricevuto, con la diligenza del buon padre di famiglia" (art. 2 scrittura privata).
- 5.1 Alla luce del contenuto della scrittura privata sopra citata, della valutazione complessiva del tenore delle clausole in essa contenute e degli obblighi contrattualmente assunti, a prescindere dal dato propriamente formale del termine "deposito", l'atto in questione sottoscritto dalle parti in causa non può essere ricollegato allo schema tipico della fattispecie negoziale del deposito di cui agli artt. 1766 e ss. c.c., avendo a oggetto l'installazione e la gestione di apparecchi destinati all'attività di raccolta di gioco presso un pubblico esercizio.



- 6. Ciò posto, dalle risultanze processuali considerate nel loro complesso, nessuna responsabilità è ascrivibile in capo alla società Video 2000 per l'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza di Prato nel locale gestito da parte attrice e per le conseguenti sanzioni irrogate.
- 6.1 In primo luogo, depone in tal senso gli elementi che emergono dalla valutazione delle prove documentali in atti.
- 6.1.1 Innanzitutto, questo Tribunale rileva che dal verbale di accertamento e di accesso del 18.11.2011 effettuato dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Prato, risulta che, all'esito della verifica, tre apparecchi (modello "Five Points", "Faraone" e "Multi Gioco") sono stati ritenuti regolari e conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente del settore di riferimento, mentre l'apparecchio indicato di cui al n. 4 non è risultato rispondente al disposto di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e alle relative disposizioni di legge amministrative e attuative, in quanto privo del codice identificativo, del collegamento alla rete AAMS e dei titoli autorizzativi (nulla osta di distribuzione nulla osta di messa in esercizio) (doc. n. 3 fascicolo parte attrice).
- 6.1.2 Deve ritenersi poi pacifico, come peraltro ammesso dalla stessa convenuta e non specificamente contestato dalla controparte, che i tre apparecchi da gioco non sanzionati sono stati forniti da Video 2000 a La Fontana, in esecuzione dell'accordo intervenuto in data 05.08.2010. Diversamente, non è emerso che anche l'apparecchio ritenuto irregolare dagli agenti accertatori sia di proprietà della società Video 2000 e/o che esso sia stato dalla stessa fornito e installato.
- 6.1.2.1 Ed invero, si evidenziano le seguenti circostanze: 1) nel verbale di contestazione e sequestro amministrativo del 18.11.2011 La Fontana, in persona del legale rappresentante Liu Jun, è stata individuata quale soggetto gestore/esercente dell'apparecchio in questione e, in tale veste, è stato ritenuto soggetto idoneo ai fini dell'assunzione della custodia del bene e degli obblighi connessi (doc. 3 fascicolo attrice; doc. 5 fascicolo convenuta); 2) nell'ordinanza-ingiunzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'11.06.2014 la sig.ra Liu Jun è qualificata come autore delle violazioni concernenti l'installazione e l'uso, presso l'esercizio pubblico "Bonus-gestione La Fontana s.a.s. di Liu Jun & C.", di un apparecchio da divertimento e intrattenimento non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni della normativa vigente, la quale, peraltro, non si è avvalsa di nessuno degli strumenti difensivi previsti dall'art. 18, comma 1, legge n. 689/1981 (doc. 5 fascicolo attrice; doc. 6 fascicolo convenuta); 3) nell'avviso di accertamento emesso in data 02.09.2016 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con contestuale provvedimento di irrogazione di sanzioni tributarie, il soggetto responsabile delle condotte illecite sanzionate è indicato nella persona di Liu Jun, la quale ha provveduto all'installazione dell'apparecchio non conforme e ne ha consentito l'uso (doc. 6 fascicolo attrice); 4) nella memoria difensiva depositata da Video 2000 nell'ambito del procedimento tributario instaurato dalla società La Fontana avverso l'avviso di accertamento PREU – tra l'altro oggetto poi di rinuncia da parte della stessa ricorrente -, l'odierna convenuta esplicita che la macchina accertata come irregolare era di proprietà dell'odierna società attrice, essendo invece di proprietà di Video 2000 Group le due macchine comma 6/a e la macchina comma 7/a trovate regolari (doc. 8 fascicolo parte convenuta); 5)



dal processo verbale di contestazione del 04.11.2016 si legge che l'apparecchio di cui si discute "era di proprietà dell'omonima società La Fontana s.a.s. di Liu Jun & C.".

- 6.2 In secondo luogo, le circostanze di cui sopra non possono dirsi smentite nemmeno dagli esiti delle testimonianze assunte.
- 6.2.1 Da un lato, infatti, il teste di parte convenuta ha riconosciuto che gli apparecchi indicati ai numeri 1, 2, e 3 del doc. n. 5 prodotto da quest'ultima (ossia le macchine ritenute come regolari in sede di accertamento) sono riconducibili alla società Video 2000, affermando altresì di non aver installato altri apparecchi presso l'attrice. Dall'altro lato, i fatti riferiti dal teste di parte attrice Liu Bin non possono essere posti a fondamento della decisione, in quanto la sua testimonianza e i fatti dallo stesso narrati devono considerarsi inattendibili non solo perché provenienti da una persona affettivamente legata da un rapporto stretto di parentela di Liu Jun (essendo il fratello di quest'ultima, già legale rappresentante de La Fontana), ma anche perché il teste ha avuto rapporti contrattuali con la stessa Video 2000, in qualità di legale rappresentante della Video Bonus di Liu Bin s.a.s., conclusisi poi con il recesso del sig. Bin dal contratto stipulato con la convenuta e con una diversa visione delle somme che dovevano essere pagate da Video Bonus in favore di Video 2000. Oltre a ciò, la testimonianza di Liu Bin non è idonea nemmeno a confutare il contenuto della documentazione sopra richiamata e in atti redatta dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che, in quanto assistita da fede privilegiata, fa piena prova fino a querela di falso, e in relazione alla quale parte attrice non ha posto in essere alcuna attività difensiva sia in fase di accertamento – non avendo rilasciato alcuna dichiarazione - sia successivamente, provvedendo solamente a impugnare l'avviso di accertamento PREU, il cui ricorso poi è stato oggetto di rinuncia da parte della stessa società La Fontana.
- 7. I rilievi di cui ai paragrafi precedenti conducono al rigetto della domanda avanzata da parte attrice, rendendo superfluo anche l'accertamento dalla stessa richiesto in via subordinata e quello afferente all'asserita violazione, da parte della convenuta, degli obblighi di correttezza e buona fede di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., non ravvisandosi nella fattispecie concreta alcun tipo di responsabilità imputabile a Video 2000. Risulta assorbito anche l'esame della domanda spiegata in via riconvenzionale dalla società convenuta e l'accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., in quanto subordinati all'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte da La Fontana.
- 8. Le spese di lite, tenuto conto del rigetto delle eccezioni preliminari formulate dalla convenuta, possono essere compensate in ragione della metà, mentre la restante metà deve essere posta a carico di parte attrice, soccombente nel merito, e liquidata come in dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014, calcolati sul valore della domanda (indeterminabile bassa complessità), tenuto conto delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Prato, <u>definitivamente pronunciando</u>, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:



Repert. n. 59/2021 del 16/01/2021

Sentenza n. 29/2021 pubbl. il 16/01/2021

1) rigetta le eccezioni di incompetenza, di improcedibilità della domanda, RG n. 1575/2017 legittimazione attiva e passiva e di indeterminatezza della domanda avanzate da Video 2000 Group s.r.l.;

2)

- 3) rigetta la domanda proposta in via principale da La Fontana s.a.s. di Zhang Shuhua (già La Fontana s.a.s. di Liu Jun & C.);
- 4) dichiara assorbite le ulteriori domande formulate dalle parti;
- 5) condanna La Fontana s.a.s. di Zhang Shuhua (già La Fontana s.a.s. di Liu Jun & C.) a rifondere a Video 2000 Group s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.145,00, di cui € 3.627,00 per compensi ed € 518,00 per spese, oltre al rimborso forfettario al 15%, i.v.a e c.p.a. come per legge, da liquidarsi in favore del difensore della convenuta dichiaratosi antistatario;

Così deciso in Prato, il 14.01.2021

Il Giudice

dott. Sara Fioroni

